



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI

Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda

C.F. e P.IVA 02348850989

Tel. 0365 552844

unionecomunivaltenesi@pec.it

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI**

INTRODUZIONE

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO I – RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 1 – Oggetto e utenza

Art. 2 – Iscrizioni e modulistica

Art. 3 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni
3.1 Controlli e riscossione coattiva

Art. 4 – Rinunce

Art. 5 – Rimborsi

Art. 6 – Norme di comportamento

TITOLO II – TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 7 – Oggetto e utenza

Art. 8 – Iscrizioni e modulistica

Art. 9 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni
9.1 Controlli e riscossione coattiva

Art. 10 – Rinunce

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Norme di comportamento

TITOLO III – PRESCUOLA

Art. 13 – Oggetto e utenza

Art. 14 – Iscrizioni e modulistica

Art. 15 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni
15.1 Controlli e riscossione coattiva

Art. 16 – Rinunce

Art. 17 – Rimborsi

Art. 18 – Norme di comportamento

TITOLO IV – DOPOSCUOLA

Art. 19 – Oggetto e utenza

Art. 20 – Iscrizioni e modulistica

Art. 21 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni
21.1 Controlli e riscossione coattiva

Art. 22 – Rinunce

Art. 23 – Rimborsi

Art. 24 – Norme di comportamento

INTRODUZIONE

La presente Regolamento definisce i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione dei servizi, con il fine di agevolare la frequenza e l'integrazione nel sistema scolastico da parte degli alunni residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, in modo da concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio.

L'Area Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, all'interno di ogni Comune, si avvale di personale dedicato ai propri Servizi Scolastici.

I servizi di cui al presente Regolamento, sulla base di ragioni tecniche, economiche e di opportunità, possono essere gestiti dall'Unione dei Comuni in forma diretta, in affidamento a terzi o mediante altre forme previste dalla legge. In ogni caso la scelta gestionale risponde prioritariamente a criteri di qualità, trasparenza ed economicità del servizio.

Sono oggetto del presente Regolamento i seguenti servizi a domanda individuale a garanzia del diritto allo studio degli alunni residenti frequentanti i plessi presenti sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione:

1. Ristorazione scolastica: garantisce la fornitura giornaliera del pranzo destinato ai bambini che frequentano i plessi delle scuole statali.
2. Trasporto scolastico: garantisce il trasporto dei bambini e ragazzi delle Scuole dell'Infanzia (ove presenti e ove previsto), Statali primarie e/o secondarie di primo grado, al fine di supportare le famiglie, dando priorità alle scuole dell'obbligo.
3. Pre Scuola: garantisce la sorveglianza degli alunni delle Scuole statali Primarie e dell'Infanzia (ove previsto), prima dell'inizio delle attività scolastiche, al fine di supportare le famiglie.
4. Dopo Scuola e Tempo Prolungato: garantisce la sorveglianza degli alunni delle Scuole statali Primarie, dopo il termine delle attività scolastiche, al fine di supportare le famiglie.

Le tariffe sono recepite dalla Giunta dell'Unione su indirizzo dei Comuni aderenti e deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione al servizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'utilizzo del servizio e dall'eventuale agevolazione richiesta.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite nel rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e s.m.i.

TITOLO I – RISTORAZIONE SCOLASTICA

Art. 1 - Oggetto e utenza

L'Unione dei Comuni della Valtenesi eroga il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria e dell'infanzia (ove previsto) in conformità al calendario scolastico adottato dal Consiglio d'Istituto nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani ed eventuale servizio di doposcuola/spazio bimbi. Sono ammessi ad usufruire del servizio:

- a. gli alunni regolarmente iscritti
- b. il personale scolastico, conformemente alle disposizioni di legge in materia
- c. il personale incaricato per l'assistenza educativa, qualora l'orario concordato con l'Autorità scolastica preveda l'assistenza agli alunni durante il momento del pranzo
- d. i componenti della Commissione Mensa e di altri organismi di controllo della qualità del servizio di refezione scolastica.

Il servizio viene gestito da una ditta affidataria che si occupa della preparazione, del confezionamento, del trasporto e della somministrazione del pasto per tutti i plessi scolastici.

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione Comuni della Valtenesi tramite il proprio personale referente individuato per ogni Comune aderente all'Unione, che cura direttamente i rapporti col proprio plesso scolastico in relazione a ogni attività concernente l'esecuzione del servizio.

Per il servizio in questione è previsto un menù stagionale (autunno/inverno e primavera/estate), redatto dalla ditta affidataria secondo le linee guida di ATS, con la collaborazione dell'Ufficio Servizi Scolastici dell'Unione e con la commissione mensa. Il ruolo e la composizione della commissione mensa sono definiti nell'apposito Regolamento.

Sono ammesse diete particolari solo per motivi di salute, su presentazione di certificazione medica e valutazione del competente servizio deputato a elaborare la dieta oppure diete per motivi etico religiosi.

Tali diete valgono come stabili variazioni al menu dell'intero anno scolastico e dovranno essere ripresentate per ogni anno scolastico, accompagnate dal certificato medico aggiornato e dall'apposito modulo di autocertificazione disponibile sul sito di ciascun Comune.

Lo stesso modulo valer per coloro che richiedono una dieta per motivi etico-religiosi.

Ogni tipologia di dieta deve essere segnalata su apposito modulo rilasciato da ciascun Comune e disponibile sul sito istituzionale (Rif. Art. 2).

In caso di indisposizione temporanea dell'alunno, il genitore può richiedere il pasto bianco senza presentare il certificato medico, per un massimo di tre giorni consecutivi.

È vietato consumare in mensa alimenti e/o bevande, anche se confezionati, portati da casa.

Art. 2 – Iscrizioni e modulistica

Per avere accesso al servizio è obbligatoria l'iscrizione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla famiglia **annualmente** secondo le modalità indicate dall'Unione dei Comuni della Valtenesi che rende noti, tramite i canali istituzionali di ogni Comune (sito comunale, avvisi a casa e a scuola, etc.), i termini e le modalità di iscrizione (anche on line). Durante l'iscrizione viene richiesto se l'utente necessita di dieta. In tale caso deve essere specificata attraverso un modulo apposito e accompagnata da certificato medico. Il modulo è reso disponibile sempre tramite i canali istituzionali di ogni Comune.

Solitamente le iscrizioni vanno dal mese di gennaio al mese di marzo. La conferma dell'iscrizione viene comunicata alla famiglia ordinariamente entro il mese di maggio dal servizio competente.

Gli utenti che presentano domanda di iscrizione successivamente alla data di chiusura sono collocati automaticamente in lista d'attesa, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

L'Ufficio si riserva un tempo minimo di 15 giorni, dal giorno della presentazione della domanda, per attivare il servizio.

La mancata iscrizione al servizio nei termini stabiliti dall'Unione dei Comuni della Valtenesi è considerata come volontà di non-iscrizione e/o rinuncia al servizio.

Art. 3 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa determinata annualmente.

Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico possono rivolgersi al Servizio Sociale competente per segnalare la propria situazione. Su formale disposizione del Responsabile possono essere valutate eventuali riduzioni o esenzioni.

Le agevolazioni sono previste solo per i residenti.

Le tariffe sono recepite dalla Giunta dell'Unione su indirizzo dei Comuni aderenti e deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione al servizio.

Art. 3.1 – Controlli e riscossione coattiva

In caso di inadempienza nel pagamento della quota dovuta per l'utilizzo del servizio in oggetto, l'ufficio competente di ogni Comune è autorizzato ad attivare le seguenti modalità operative di recupero credito:

- Invio **primo** avviso di debito secondo le modalità stabilite da ogni ufficio (avviso cartaceo, mail o tramite portale);
- Invio **secondo** avviso di debito, in modo che vi sia riscontro del suo ricevimento (raccomandata A/R o consegna brevi manu);
- Notifica, a mezzo di messo comunale, di avviso di pagamento da effettuare entro 60 gg dal ricevimento con applicazione di penale del 20%.
- Riscossione coattiva del credito nelle forme di legge, in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente.

Non si darà luogo alla riscossione coattiva per importi inferiori a € 25.00; ai fini del calcolo di tale limite si tiene conto dell'eventuale cumulo di debiti riferiti a più annualità.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione sulle autodichiarazioni contenute nella domanda di accesso ai servizi e nella documentazione allegata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso le dichiarazioni risultassero non veritiere, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 4 – Rinunce

La rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente dalla famiglia, per iscritto, all'ufficio di competenza di ogni Comune. Può avvenire in ogni momento dell'anno e decorre dalla data di presentazione della comunicazione al Protocollo dell'Unione. Ai fini della compartecipazione alla spesa la stessa avrà effetto dal giorno successivo alla data di acquisizione della rinuncia al Protocollo dell'Unione.

Art. 5 – Rimborsi

I rimborsi avverranno su richiesta dell'interessato e verranno presi in carico entro il 30 novembre di ciascun anno solare.

Non si darà luogo a rimborsi per somme inferiori alla quota equivalente a n. 2 pasti.

Art. 6 – Norme di comportamento generali

È vietato consumare in mensa alimenti e/o bevande, anche se confezionati, portati da casa.

Al fine di mantenere il buon funzionamento generale del servizio in oggetto, è fatto obbligo agli utenti e alla famiglia di rispettare modalità ed orari previsti per la specifica organizzazione.

Gli utenti dovranno tenere un comportamento idoneo e rispettoso delle normali regole del vivere civile, mostrare rispetto per i locali, gli spazi ed i beni strumentali, e più in generale rispettare le regole impartite dagli adulti di riferimento.

TITOLO II – TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 7 – Oggetto e utenza

L'Unione dei Comuni della Valtenesi eroga il servizio di trasporto scolastico in conformità al calendario scolastico e all'orario delle lezioni adottato dai plessi. Sono ammessi ad usufruire del servizio:

- a) gli alunni residenti regolarmente iscritti;
- b) Casi o situazioni particolari (non residenti) saranno valutati di volta in volta, con l'adozione di misure ad hoc, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Il servizio viene gestito da una ditta affidataria che si occupa di formulare un piano dei trasporti secondo percorsi, orari e punti di fermata determinati prima dell'inizio di ogni anno scolastico, tenendo conto delle esigenze degli utenti, della sicurezza stradale e del tempo di percorrenza del servizio. Durante l'anno scolastico non potranno essere accolte ulteriori richieste che comportino deviazioni incompatibili con il piano dei trasporti già stabilito. Il numero di utenti che può usufruire del servizio è rapportato alla capienza dei mezzi utilizzati.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione Comunale valutare l'attivazione del servizio di scuolabus per la Scuola dell'Infanzia, in relazione a:

- Numero delle famiglie che richiedono l'iscrizione al servizio
- Risorse a bilancio.

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione Comuni della Valtenesi tramite il proprio personale referente individuato per ogni Comune aderente all'Unione, che cura direttamente i rapporti col proprio plesso scolastico in relazione a ogni attività concernente l'esecuzione del servizio.

Art. 8 – Iscrizioni e modulistica

Per avere accesso al servizio è obbligatoria l'iscrizione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla famiglia **annualmente** secondo le modalità indicate dall'Unione dei Comuni della Valtenesi che rende noti, tramite i canali istituzionali di ogni Comune (sito comunale, avvisi a casa e a scuola, etc.), i termini e le modalità di iscrizione (anche on line).

Solitamente le iscrizioni vanno dal mese di gennaio al mese di marzo. La conferma dell'iscrizione viene comunicata alla famiglia entro il mese di maggio dal servizio competente, secondo l'ordine di arrivo delle domande; prima dell'inizio della scuola si provvede a informare gli iscritti in merito alla fermata e all'orario stabilito.

Gli utenti che presentino domanda di iscrizione oltre al termine di chiusura sono collocati automaticamente in lista d'attesa, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Le domande in lista d'attesa possono essere accolte previa verifica di disponibilità di posti e solo se non comportano deviazioni incompatibili con i percorsi e/o gli orari già stabiliti.

La mancata iscrizione al servizio nei termini stabiliti dall'Unione dei Comuni della Valtenesi è considerata come volontà di non-iscrizione e/o rinuncia al servizio.

Art. 9 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa determinata annualmente.

Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico possono rivolgersi al Servizio Sociale competente per segnalare la propria situazione. Su formale disposizione del Responsabile possono essere valutate eventuali riduzioni o esenzioni.

Le agevolazioni sono previste solo per i residenti.

Le tariffe sono recepite dalla Giunta dell'Unione su indirizzo dei Comuni aderenti e deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione al servizio.

La quota relativa alla corsa di cui si usufruisce deve essere corrisposta secondo le indicazioni fornite da ciascun Ufficio Scuola, sia che il servizio sia utilizzato per la sola andata, per il solo ritorno, per andata e ritorno. Il periodo di fruizione del servizio si intende per anno scolastico, salvo rinuncia scritta.

Possono essere accolte iscrizioni in corso d'anno, previa verifica della disponibilità di posti. In tale circostanza, la tariffa da corrispondere viene parametrata sui mesi di servizio dei quali si intende usufruire e corrisposta in un'unica soluzione.

9.1 Controlli e riscossione coattiva

In caso di inadempienza nel pagamento della quota dovuta per l'utilizzo del servizio in oggetto, l'ufficio competente di ogni Comune è autorizzato ad attivare le seguenti modalità operative di recupero credito:

- Invio **primo** avviso di debito secondo le modalità stabilite da ogni ufficio (avviso cartaceo, mail o tramite portale);
- Invio **secondo** avviso di debito, in modo che vi sia riscontro del suo ricevimento (raccomandata A/R consegna brevi manu);
- Notifica, a mezzo di messo comunale, di avviso di pagamento da effettuare entro 60 gg dal ricevimento con applicazione di penale del 20%.
- Riscossione coattiva del credito nelle forme di legge, in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente.

Non si darà luogo alla riscossione coattiva per importi inferiori a € 25.00; ai fini del calcolo di tale limite si tiene conto dell'eventuale cumulo di debiti riferiti a più annualità.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione sulle autodichiarazioni contenute nella domanda di accesso ai servizi e nella documentazione allegata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso le dichiarazioni risultassero non veritiere, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 10 – Rinunce

La rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente dalla famiglia, per iscritto, all'ufficio di competenza di ogni Comune. Può avvenire in ogni momento dell'anno e decorre dalla data di presentazione della comunicazione al Protocollo dell'Unione.

In caso di rinuncia al servizio ad anno scolastico avviato, la quota deve essere comunque corrisposta entro i termini stabiliti.

Art. 11 – Rimborsi

Non sono previsti rimborsi per questa tipologia di servizio.

Art. 12 – Norme di comportamento

Al fine di garantire il buon funzionamento generale del servizio in oggetto, è fatto obbligo agli utenti e alla famiglia di rispettare modalità ed orari previsti per la specifica organizzazione.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti oppure non si presentino alle fermate all'orario previsto.

Non potranno scendere dal mezzo alunni che, in fase di iscrizione, non abbiano avuto l'autorizzazione a recarsi autonomamente a casa. In caso di assenza del genitore o dell'adulto delegato alla fermata, l'alunno viene riaccompagnato a scuola e viene informata la famiglia che provvederà al suo ritiro.

Si precisa che, nel caso in cui l'alunno sia autorizzato a tornare a casa autonomamente, dalla fermata, il genitore o tutore si assume ogni responsabilità civile e penale per tutti i danni che potrebbero occorrere al/la minore o che lo/a stesso/a potrebbe causare a sé o a terzi, manlevando gli operatori dello scuolabus e l'Unione dei Comuni della Valtenesi da qualsivoglia responsabilità.

Gli utenti dovranno tenere un comportamento idoneo e rispettoso delle regole del vivere civile e più in generale rispettare le regole impartite dagli adulti di riferimento. Nello specifico l'alunno, una volta salito sul mezzo, deve:

- seguire le regole impartite dagli adulti di riferimento
- stare seduto durante l'intero tragitto nel posto assegnatogli
- non arrecare danni al mezzo di trasporto
- mostrare rispetto per le persone
- non disturbare i compagni di viaggio e l'autista
- usare un linguaggio conveniente.

E' fatto espresso divieto di utilizzare dispositivi elettronici a bordo dello scuolabus.

Qualora sugli autobus si verificassero comportamenti scorretti, l'autista e/o il personale addetto al controllo ne danno immediata segnalazione all'Unione dei Comuni che provvede a informarne la famiglia. In caso di episodi gravi o reiterata inadempienza, i Servizi competenti sono autorizzati a convocare l'utente ed il nucleo familiare.

In ogni caso ogni Comune dell'Unione si riserva di addebitare alle famiglie degli alunni eventuali danni causati (a oggetti o a persone) da comportamenti scorretti degli alunni medesimi. L'Unione Comuni della Valtenesi non è responsabile di smarrimento o danneggiamento di oggetti personali/dispositivi eventualmente in possesso degli alunni.

Eventuali ritardi, dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi, non potranno essere contestati all'autista o all'Unione dei Comuni della Valtenesi.

TITOLO III – PRESCUOLA

Art. 13 – Oggetto e utenza

L'Unione dei Comuni della Valtenesi eroga il servizio di pre scuola in conformità al calendario scolastico e all'orario delle lezioni adottato dal Consiglio di Istituto.

Il servizio è attivo, in orario antecedente l'inizio dell'attività scolastica, per tutta la durata dell'anno scolastico con decorrenza dal secondo giorno e fino all'ultimo giorno di frequenza scolastica, fatto salvo le giornate in cui l'Istituto Comprensivo darà comunicazione di possibili scioperi o assemblee sindacali (che si svolgano nelle prime ore di lezione). In tali giornate il genitore sarà tenuto a verificare personalmente la possibilità di accesso o meno del/la proprio/a figlio/a a scuola.

Sono ammessi ad usufruire del servizio:

- a) gli alunni residenti regolarmente iscritti;
- b) gli alunni non residenti, previa verifica della disponibilità.

Il servizio viene gestito da una ditta affidataria che provvede, tramite il personale addetto, alla custodia dei bambini e all'organizzazione di attività ludico educative adeguate.

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione Comuni della Valtenesi tramite il proprio personale referente individuato per ogni Comune aderente all'Unione, che cura direttamente i rapporti col proprio plesso scolastico in relazione a ogni attività concernente l'esecuzione del servizio.

Art. 14 – Iscrizioni e modulistica

Per avere accesso al servizio è obbligatoria l'iscrizione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla famiglia **annualmente** secondo le modalità indicate dall'Unione dei Comuni della Valtenesi che rende noti, tramite i canali istituzionali di ogni Comune (sito comunale, avvisi a casa e a scuola, etc.), i termini e le modalità di iscrizione (anche on line).

Solitamente le iscrizioni vanno dal mese di gennaio al mese di marzo. La conferma dell'iscrizione viene comunicata alla famiglia entro il mese di maggio dall'Ufficio competente.

Gli utenti che presentano domanda di iscrizione oltre al termine di chiusura sono collocati automaticamente in lista d'attesa, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Il servizio prevede un gruppo di iscritti con il rapporto di un operatore ogni **20 alunni** per ogni plesso scolastico. E' facoltà di ogni Amministrazione valutare l'attivazione di ulteriori gruppi oltre il primo.

La mancata iscrizione al servizio nei termini stabiliti dall'Unione dei Comuni della Valtenesi è considerata come volontà di non-iscrizione e/o rinuncia al servizio.

Gli utenti residenti hanno la precedenza su eventuali iscrizioni di alunni non residenti. Le iscrizioni di alunni non residenti vengono prese in considerazione ad esaurimento delle domande dei residenti.

Art. 15 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa determinata annualmente.

Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico possono rivolgersi al Servizio Sociale competente per segnalare la propria situazione. Su formale disposizione del Responsabile possono essere valutate eventuali riduzioni o esenzioni.

Le agevolazioni sono previste solo per i residenti.

Le tariffe sono recepite annualmente dalla Giunta dell'Unione su indirizzo dei Comuni aderenti e deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione al servizio.

Possono essere accolte iscrizioni in corso d'anno, previa verifica della disponibilità di posti. In tale circostanza, la tariffa viene corrisposta in un'unica soluzione.

15.1 Controlli e riscossione coattiva

In caso di inadempienza nel pagamento della quota dovuta per l'utilizzo del servizio in oggetto, l'ufficio competente di ogni Comune è autorizzato ad attivare le seguenti modalità operative di recupero credito:

- Invio **primo** avviso di debito secondo le modalità stabilite da ogni ufficio (avviso cartaceo, mail o tramite portale);
- Invio **secondo** avviso di debito, in modo che vi sia riscontro del suo ricevimento (raccomandata A/R, consegna brevi manu);
- Notifica, a mezzo di messo comunale, di avviso di pagamento da effettuare entro 60 gg dal ricevimento con applicazione di penale del 20%.
- Riscossione coattiva del credito nelle forme di legge, in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente.

Non si darà luogo alla riscossione coattiva per importi inferiori a € 25.00; ai fini del calcolo di tale limite si tiene conto dell'eventuale cumulo di debiti riferiti a più annualità.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione sulle autodichiarazioni contenute nella domanda di accesso ai servizi e nella documentazione allegata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso le dichiarazioni risultassero non veritiere, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 16 – Rinunce

La rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente dalla famiglia, per iscritto, all'ufficio di competenza di ogni Comune. Può avvenire in ogni momento dell'anno e decorre dalla data di presentazione della comunicazione al Protocollo dell'Unione.

In caso di rinuncia al servizio ad anno scolastico avviato, la quota dovuta deve essere comunque corrisposta entro i termini stabiliti.

Art. 17 – Rimborsi

Non sono previsti rimborsi per questa tipologia di servizio.

Art. 18 – Norme di comportamento

Al fine di mantenere il buon funzionamento generale del servizio in oggetto, è fatto obbligo agli utenti e alla famiglia di rispettare modalità ed orari previsti per la specifica organizzazione.

Gli utenti dovranno tenere un comportamento idoneo e rispettoso delle normali regole del vivere civile, mostrare rispetto per i locali, gli spazi ed i beni strumentali, e più in generale rispettare le regole impartite dagli adulti di riferimento.

Eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni vengono segnalati dal personale addetto all'Unione dei Comuni che provvede a informare la famiglia. In caso di episodi gravi o reiterata inadempienza, i Servizi competenti sono autorizzati a convocare l'utente ed il nucleo familiare.

In ogni caso ogni Comune dell'Unione si riserva di addebitare alle famiglie degli alunni eventuali danni causati (a oggetti o a persone) da comportamenti scorretti degli alunni medesimi.

TITOLO IV – DOPOSCUOLA E TEMPO PROLUNGATO

Art. 19 – Oggetto e utenza

L'Unione dei Comuni della Valtenesi eroga il servizio di doposcuola/tempo prolungato in conformità al calendario scolastico e all'orario delle lezioni adottato dal Consiglio di Istituto.

Il servizio è attivo per tutta la durata dell'anno scolastico dall'entrata in vigore dell'orario definitivo di ogni plesso e fino al 31 maggio dell'anno scolastico, fatto salvo le giornate in cui l'Istituto Comprensivo darà comunicazione di possibili scioperi. In tali giornate il genitore sarà tenuto a verificare personalmente la possibilità di accesso o meno del/la proprio/a figlio/a scuola.

Sono ammessi ad usufruire del servizio:

- a) gli alunni residenti regolarmente iscritti;
- b) gli alunni non residenti, sulla base di specifica valutazione dell'Ufficio competente, previa verifica della disponibilità di posti.

Il servizio viene gestito da una ditta affidataria che provvede, tramite il personale addetto, alla custodia dei bambini e all'organizzazione di attività di aiuto compiti e ludico educative adeguate.

Il funzionamento del servizio è assicurato dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici dell'Unione Comuni della Valtenesi tramite il proprio personale referente individuato per ogni Comune aderente all'Unione, che cura direttamente i rapporti col proprio plesso scolastico in relazione a ogni attività concernente l'esecuzione del servizio.

Art. 20 – Iscrizioni e modulistica

Per avere accesso al servizio è obbligatoria l'iscrizione.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dalla famiglia annualmente secondo le modalità indicate dall'Unione dei Comuni della Valtenesi che rende noti, tramite i canali istituzionali di ogni Comune (sito comunale, avvisi a casa e a scuola, etc.), i termini e le modalità di iscrizione (anche on line).

Solitamente le iscrizioni vanno dal mese di gennaio al mese di marzo. La conferma dell'iscrizione viene comunicata alla famiglia entro il mese di maggio dal servizio competente.

Gli utenti che presentino domanda di iscrizione oltre al termine di chiusura sono collocati automaticamente in lista d'attesa, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

La mancata iscrizione al servizio nei termini stabiliti dall'Unione dei Comuni della Valtenesi è considerata come volontà di non-iscrizione e/o rinuncia al servizio.

Gli utenti residenti hanno la precedenza su eventuali iscrizioni di alunni non residenti. Le iscrizioni di alunni non residenti vengono prese in considerazione ad esaurimento delle domande dei residenti.

Casi o situazioni particolari saranno valutati di volta in volta, con l'adozione di misure ad hoc, anche in deroga alle norme del presente Regolamento.

Art. 21 – Tariffe, agevolazioni ed esenzioni

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una tariffa determinata annualmente.

Le famiglie residenti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico possono rivolgersi al Servizio Sociale competente per segnalare la propria situazione. Su formale disposizione del Responsabile possono essere valutate eventuali riduzioni o esenzioni.

Le agevolazioni sono previste solo per i residenti.

Le tariffe sono recepite dalla Giunta dell'Unione su indirizzo dei Comuni aderenti e deliberate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'iscrizione al servizio.

Possono essere accolte iscrizioni in corso d'anno, previa verifica della disponibilità di posti. In tale circostanza, la tariffa da corrispondere viene parametrata sui mesi di servizio da fruire e corrisposta in un'unica soluzione.

21.1 Controlli e riscossione coattiva

In caso di inadempienza nel pagamento della quota dovuta per l'utilizzo del servizio in oggetto, l'ufficio competente di ogni Comune è autorizzato ad attivare le seguenti modalità operative di recupero credito:

- Invio **primo** avviso di debito secondo le modalità stabilite da ogni ufficio (avviso cartaceo, mail o tramite portale);
- Invio **secondo** avviso di debito, in modo che vi sia riscontro del suo ricevimento (raccomandata A/R, consegna brevi manu);
- Notifica, a mezzo di messo comunale, di avviso di pagamento da effettuare entro 60 gg dal ricevimento con applicazione di penale del 20%.
- Riscossione coattiva del credito nelle forme di legge, in caso di mancato pagamento entro il termine di cui al punto precedente.

Non si darà luogo alla riscossione coattiva per importi inferiori a € 25.00; ai fini del calcolo di tale limite si tiene conto dell'eventuale cumulo di debiti riferiti a più annualità.

L'Amministrazione Comunale effettua controlli anche a campione sulle autodichiarazioni contenute nella domanda di accesso ai servizi e nella documentazione allegata, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa statale di riferimento e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo. Nel caso le dichiarazioni risultassero non veritiere, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 22 – Rinunce

La rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente dalla famiglia, per iscritto, all'ufficio di competenza di ogni Comune. Può avvenire in ogni momento dell'anno e decorre dalla data di presentazione della comunicazione al Protocollo dell'Unione.

In caso di rinuncia al servizio ad anno scolastico avviato, la quota dovuta deve essere comunque corrisposta entro i termini stabiliti.

Art. 23 – Rimborsi

Non sono previsti rimborsi per questa tipologia di servizio.

Art. 24 – Norme di comportamento

La rinuncia al servizio deve essere comunicata tempestivamente dalla famiglia, per iscritto, all'ufficio di competenza di ogni Comune. Può avvenire in ogni momento dell'anno e decorre dalla data di presentazione della comunicazione al Protocollo dell'Unione.

In caso di rinuncia al servizio ad anno scolastico avviato, la quota dovuta deve essere comunque corrisposta entro i termini stabiliti.